

UOR: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Ufficio programmazione, validazione e verifiche
Estensore: Arch. Annamaria Ferretti

LA RETTRICE

- VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
- VISTA la Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose;
- VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 52 del 18 febbraio 2011 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTA la Direttiva (Ue) 2018/1846 della Commissione del 23 novembre 2018 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico;
- VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti del 12 febbraio 2019 Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
- VISTA la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca del 20.04.2020;
- VISTA la delibera della Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca del 21.04.2020;
- ATTESO che il Dirigente proponente attesta la legittimità e regolarità dell'atto.

DECRETA

è emanato il seguente:

Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Art. 1. Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Oggetto del presente regolamento è la gestione di tutte le tipologie di rifiuti prodotti negli insediamenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito denominata Università o Ateneo) compresi i

rifiuti prodotti dai soggetti che a qualunque titolo utilizzano spazi, beni e servizi di proprietà o in uso all'Università, fatti salvi i rifiuti prodotti nelle strutture dell'Università che hanno sede in convenzione/concessione presso altri Enti, ai quali si applica il regolamento in vigore presso i suddetti Enti, salvo diverse disposizioni.

2. Il presente regolamento è valido in tutte le unità organizzative dell'Università e trova applicazione per le seguenti tipologie di rifiuto da esse prodotte durante l'attività di ricerca, didattica, terza missione e attività amministrative a supporto delle stesse:
 - a. Rifiuti assimilabili agli urbani;
 - b. Rifiuti speciali;
 - c. Rifiuti radioattivi;
 - d. Rifiuti provenienti dalle attività in affitto o in concessione in uso, anche temporaneo di spazi, beni e servizi dell'Università;
 - e. Rifiuti provenienti da attività di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione.
3. Sono esclusi dal regolamento:
 - a. i liquidi non contenenti sostanze chimiche e/o biologiche pericolose immessi nel sistema dei reflui urbani
 - b. le emissioni in atmosfera provenienti sia da attività di climatizzazione degli ambienti che delle emissioni provenienti da cappe aspiranti di qualunque natura e tipo per le quali si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 2 - Finalità

Il regolamento ha come obiettivo la gestione omogenea di tutte le tipologie di rifiuto prodotto in Università. L'Università promuove azioni di sensibilizzazione nei confronti di tutta l'utenza universitaria volte all'incremento delle attività di separazione, riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e l'incentivazione delle attività di recupero.

Art. 3- Definizioni e Responsabilità

1. Gestione dei rifiuti

Per gestione dei rifiuti si intendono le operazioni di identificazione, separazione, raccolta, trasporto e recupero o smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lettera n del D.L.gs 152/06.

2. Rifiuto

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a del D.L.gs 152/06 si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato A alla parte quarta del dello stesso decreto e di cui il produttore/detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Rifiuto assimilabile ai rifiuti urbani

Materiali che hanno caratteristiche e composizione merceologica tali da consentirne il recupero o lo smaltimento in impianti originariamente progettati per il trattamento di rifiuti urbani secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs 152/2006 (art. 184, comma 2, lett. b).

4. Rifiuto speciale

Qualsiasi sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, sanitarie, di terza missione e amministrative a supporto, di cui il produttore/detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, per la quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale (ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 152/2006).

5. Rifiuto radioattivo

Qualsiasi sostanza o oggetto derivante dall'utilizzo di isotopi radioattivi per attività di ricerca di cui il produttore/detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi del D.lgs 230/1995.

6. Rifiuti provenienti dalle attività di affitto o di concessione in uso, anche temporaneo, di spazi, beni e servizi dell'Università

Qualsiasi sostanza, oggetto o prodotto di cui il produttore/detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, proveniente da attività di affitto o di concessione in uso, anche temporaneo, di spazi, beni e servizi dell'Università, la cui responsabilità di gestione compete totalmente all'operatore economico contraente, salvo diverse disposizioni contrattuali.

7. Rifiuti provenienti da attività di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione

Qualsiasi sostanza, oggetto o prodotto di cui il produttore/detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, proveniente da attività lavorative ricomprese nel titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i e la cui responsabilità di gestione compete totalmente alle imprese che hanno un contratto d'appalto con l'Università.

8. Produttore/detentore del rifiuto

Il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale, il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti (ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006).

Per produttore/detentore di rifiuti, nell'organizzazione dell'Università, deve intendersi non soltanto il soggetto Responsabile della Didattica e Ricerca in Laboratorio (RDRL) dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti, ma qualora questa figura non fosse identificabile, anche il soggetto (Dirigente dell'Amministrazione e/o Responsabile di Struttura) al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento di detti rifiuti nei modi prescritti per legge.

Nel caso dei rifiuti provenienti da attività in affitto o concessione in uso, anche temporaneo di spazi, beni e servizi dell'Ateneo o da attività di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione il produttore/detentore è identificato nel Legale Rappresentante d'impresa a cui compete la totale gestione dei rifiuti derivanti da suddette attività.

9. Legale Rappresentante di Ateneo

Il Rettore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai fini degli adempimenti di legge, è il titolare della gestione di tutti i tipi di rifiuti prodotti nelle strutture dell'Università, salvo diversa disposizione.

10. Legale Rappresentante d'Impresa

La persona fisica che ha la responsabilità, in quanto titolare, della gestione dei rifiuti prodotti dagli operatori economici che hanno stipulato contratti d'appalto o concessione con l'Università per attività di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione e/o per l'uso anche temporaneo di spazi, beni e servizi dell'Ateneo.

11. Responsabile Sistema di Gestione dei Rifiuti di Ateneo

Il Responsabile del Sistema di Gestione dei Rifiuti d'Ateneo:

- è responsabile di tutti i Depositi Temporanei gestiti dall'Università, salvo diversa assegnazione attribuita con decreto Rettorale;
- gestisce i contratti per lo smaltimento dei rifiuti speciali e radioattivi;
- definisce le procedure operative per la gestione dei rifiuti prodotti in Ateneo;
- svolge a favore delle strutture dell'Ateneo attività di formazione e consulenza tecnico-amministrativa sulla gestione dei rifiuti;
- propone al Rettore la definizione degli Insedimenti Produttivi, dei Depositi Rifiuti e la nomina dei Responsabili dei Depositi Rifiuti d'Ateneo;
- riceve dai Responsabili delle Strutture Organizzative tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti prodotti presso l'Ateneo;
- riceve dalle società in appalto per attività di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione e dai soggetti che a qualunque titolo utilizzano spazi, beni e servizi di proprietà o in uso all'Università tutte le informazioni necessarie ad identificare il Responsabile Legale d'Impresa e, ove istituito, il Delegato alla gestione del Deposito Temporaneo;
- effettua controlli su tutte le tipologie di Deposito Temporaneo.

Il Responsabile del Sistema di Gestione Rifiuti di Ateneo può avvalersi, per la totalità o per parte delle attività, di personale afferente alle Strutture Organizzative.

12. Insedimento Produttivo di Rifiuti

L'immobile o insieme di immobili dell'Università che, a seguito delle attività lavorative svolte, producono rifiuti e sono dotati di uno o più depositi temporanei di rifiuti. Gli insediamenti produttivi sono individuati dal Responsabile del Sistema Gestione Rifiuti di Ateneo e sono approvati con Decreto del Rettore. Non fanno parte dell'insediamento produttivo gli spazi, beni e servizi dell'Ateneo affidati a terzi in affitto o concessione d'uso, anche temporaneo, o affidati per attività di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione per i quali il legale rappresentante d'impresa risponde dell'organizzazione.

13. Deposito temporaneo

Per Deposito Temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato per categorie omogenee e il loro deposito preliminare all'interno dell'insediamento produttivo in cui gli stessi sono originati, ai fini del trasporto finale in un impianto di smaltimento o recupero (ai sensi del l'art 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

- a. I depositi temporanei per le tipologie di rifiuti speciali e radioattivi sono individuati dal Responsabile del Sistema Gestione Rifiuti di Ateneo ed approvati con Decreto del Rettore. La gestione tecnica ed amministrativa degli stessi è disciplinata sulla base delle disposizioni di legge e delle relative procedure operative;
- b. I depositi temporanei per le tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani sono individuati dal Responsabile del Sistema Gestione Rifiuti di Ateneo ed approvati con Decreto del Rettore. La gestione degli stessi è disciplinata sulla base delle disposizioni di legge e secondo quanto indicato dalle procedure operative dell'Università.
- c. I depositi temporanei per le tipologie di rifiuti provenienti da attività in affitto o in concessione in uso, anche temporaneo, di spazi, beni e servizi dell'Università sono individuati dal Responsabile del Sistema Gestione Rifiuti di Ateneo ed approvati con Decreto del Rettore. La gestione tecnica ed amministrativa degli stessi è disciplinata sulla base delle disposizioni di legge ed è affidata al Legale Rappresentante d'impresa in appalto con l'Università, salvo diverse disposizioni contrattuali di volta in volta definite in relazione alla particolarità dell'oggetto del contratto;
- d. I depositi temporanei per le tipologie di rifiuti provenienti da attività di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione sono individuati nel piano di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 Titolo IV. I Coordinatori per la Salute e Sicurezza in fase di Esecuzione sono tenuti all'obbligo di comunicare al Sistema di Gestione Rifiuti di Ateneo l'apertura di ogni Deposito Temporaneo indicando il nome del Responsabile del Deposito Temporaneo e, dove nominato, il nome del Delegato alla gestione del Deposito Temporaneo. La gestione tecnica ed amministrativa dei depositi temporanei è disciplinata secondo le norme di legge ed è affidata al Legale Rappresentante d'impresa in appalto con l'Università.

14. Responsabile del Deposito Temporaneo

- a. Il Responsabile del Sistema Gestione Rifiuti organizza lo stoccaggio di Rifiuti Radioattivi e dei Rifiuti Speciali provenienti dalle attività di didattica, ricerca, terza missione e di supporto individuando il Responsabile del Deposito Temporaneo nel Responsabile della Struttura Organizzativa che vi confluisce i rifiuti e ne propone la nomina con Decreto del Rettore. Ai Responsabili dei Depositi Temporanei spetta l'obbligo di garantire la gestione tecnica ed amministrativa e la verifica della corretta esecuzione di tutte le procedure relative allo smaltimento dei rifiuti. Il Responsabile del Deposito Temporaneo può delegare tutte o alcune funzioni ad altro soggetto individuato tra il personale strutturato. La delega deve essere formalizzata per iscritto, accettata e non può essere ulteriormente delegata. La delega va comunicata al Responsabile del Sistema Gestione Rifiuti di Ateneo.

- b. I Responsabili dei Depositi Temporanei per le tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani, per le tipologie di rifiuti provenienti da attività di affitto o concessione in uso anche temporaneo di spazi e beni e servizi dell'Università e per le tipologie di rifiuti provenienti da attività di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione sono i Legali Rappresentanti d'Impresa. Questi possono delegare dipendenti dell'Impresa allo svolgimento di tutte o parte delle attività connesse in relazione alla particolarità dell'oggetto del contratto. La delega deve essere formalizzata per iscritto, accettata e non può essere ulteriormente delegata. La delega va comunicata al Responsabile del Sistema Gestione rifiuti di Ateneo.

15. Strutture Organizzative

Per Strutture Organizzative si intendono:

- a. La Direzione Generale e le Aree dell'Amministrazione Centrale;
- b. I Dipartimenti;
- c. Le Strutture Interdipartimentali.

16. Responsabile delle Strutture Organizzative

A tutti i Responsabili delle Strutture Organizzative compete la vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento e delle procedure connesse nonché l'obbligo di definire quando provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di didattica, ricerca, terza missione e attività amministrative a supporto delle stesse svolte all'interno della propria struttura Organizzativa. Responsabili delle Strutture organizzative sono:

- a. Il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Amministrazione Centrale;
- b. I Direttori di Dipartimento.

ART. 4 Norme finali


Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line di Ateneo.

Con la pubblicazione del presente regolamento è abrogato integralmente il "Regolamento per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso gli insediamenti dell'Università degli studi Milano-Bicocca" (DR 241242/2008).

L'esistente organizzazione in Insediamenti Produttivi e Depositi Temporanei e le relative nomine a Responsabile di Insediamento/Deposito rimarranno in vigore fino alla pubblicazione dei Decreti Rettorali di riorganizzazione degli Insediamenti Produttivi e dei relativi Depositi Temporanei e di nomina dei Responsabili di Deposito e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione.

La Rettrice
Giovanna Iannantuoni
[f.to digitalmente ex. art. 24 D.lgs. 82/05]

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 31D01CE3611A62F850FA3FEBB973A9B7017CDAD8E5955E28F3D905A02999B5C2

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GIOVANNA IANNANTUONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0029523/20
Data Protocollo 18/05/2020
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Resp. Procedimento SETTORE COORDINAMENTO GESTIONE CONTRATTI
Titolo 2861/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO 7OPAS-11637

PASSWORD fk9G0

DATA SCADENZA 18-05-2021